COLLA QUALE IL GOVERNO DEL RE E' AUTORIZZATO A DARE PIENA ED INTIERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE, CONCHIUSO TRA IL REGNO D'ITALIA E L'IMPERO DEL GIAPPONE

Art. 5 (Convenzione)

Tutti i prodotti giapponesi potranno essere portati da ogni parte del Giappone a′ porti aperti al commercio, senza essere sottoposti ad alcuna tassa o diritto di transito, fuori i diritti di pedaggio ordinario, che sono egualmente prelevati da tutti i trafficanti per il mantenimento delle strade e delle vie di navigazione.

Versione in vigore dal 16 giugno 1868, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale il Governo del Re e′ autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione, conchiuso tra il Regno d′Italia e l′Impero del Giappone
Estremi	Legge 24 maggio 1868, n. 4395
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1868

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-il-governo-del-re-e-autorizzato-a-dare-piena-ed-intiera-1868/convenzione-art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it